

PROVINCIA DELLA SPEZIA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 100

Prot. Gen. N. 28027

OGGETTO: C.P. REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI IN USO DI BENI DEMANIALI IN PROPRIETA' O IN GESTIONE (DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 16 DEL 20 FEBBRAIO 2001)- MODIFICA ART. 16

L'anno Duemilaquattordici, addì cinque del mese di Giugno, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASSELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - FODERINI DIEGO.

Assunti i poteri del Consiglio Provinciale

PREMESSO CHE

con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 20 febbraio 2001, è stato approvato il “*Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali in proprietà o in gestione*”;

VISTO

l’art. 16 – *Determinazione a concedere* del suddetto Regolamento ove è previsto:

“*Il Dirigente del Servizio competente alla concessione del bene, provvede con propria determinazione ad approvare l’avviso pubblico di cui all’art. 15 ed a indire la procedura relativa, nonché a formalizzare la concessione sulla base delle risultanze dell’asta, con successiva determinazione di concessione cui aderisce il contratto di concessione da sottoscrivere con l’assistenza del Segretario generale*”;

CONSIDERATO

che la normativa vigente prevede l’intervento del Segretario provinciale con riferimento alle scritture private autenticate ed agli atti in forma pubblica amministrativa;

RITENUTO:

- necessario esplicitare il significato della suddetta disposizione normativa mediante la previsione dell’intervento del Segretario provinciale limitatamente agli atti da redigere in forma pubblico-amministrativa ovvero della scrittura privata autenticata;
- di dover provvedere, su indicazione del Segretario provinciale, alla modifica del regolamento nella parte *de qua*;
- di dover provvedere alla modifica dell’art. 16 mediante l’aggiunta in coda, dopo le parole “*da sottoscrivere con l’assistenza del Segretario generale*”, delle parole “*nel caso degli atti da stipulare nella forma dell’atto pubblico amministrativo ovvero della scrittura privata autenticata, quando previsto nella determinazione a concedere del dirigente*”;
- altresì di dover prevedere, fermo rimanendo ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente, alla registrazione degli atti di concessione in apposito registro, vidimato dal Segretario provinciale, in ordine cronologico ed eventualmente articolato per ambiti territoriali, con annotazione delle informazioni essenziali relative al beneficiario, al terreno al quale la concessione è riferita, alla durata, al canone, alla forma ed ogni altra informazione ritenuta necessaria, assoggettando ad annotazione in tale registro anche gli atti per i quali sia intervenuto il Segretario provinciale, ferma restando in tal caso la repertoriazione e gli altri adempimenti di legge;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO

il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Viabilità - Difesa Del Suolo – Protezione Civile, Ing. Giotto Mancini, quale settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma I°, T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1- di modificare per le ragioni di cui in premessa l’art. 16 del *Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali in proprietà o in gestione*, fermo il resto, come sottoindicato:

ART. 16 – DETERMINAZIONE A CONCEDERE

“Il Dirigente del Servizio competente alla concessione del bene provvede, con propria determinazione ad approvare l’avviso pubblico di cui all’art. 15 ed a indire la procedura relativa, nonché a formalizzare la concessione sulla base delle risultanze dell’asta con successiva determinazione cui aderisce il contratto di concessione da sottoscrivere con l’assistenza del Segretario generale nel caso degli atti da stipulare nella forma dell’atto pubblico amministrativo ovvero della scrittura privata autenticata, quando previsto nella determinazione a concedere del dirigente. Gli atti di concessione rilasciati dovranno essere annotati in apposito registro, vidimato dal Segretario provinciale, in ordine cronologico, articolato eventualmente per aree territoriali, con indicazione delle informazioni essenziali relative al beneficiario, al terreno al quale la concessione è riferita, alla durata, al canone, alla forma ed ogni altra informazione ritenuta necessaria. Sono soggetti ad annotazione nel registro anche gli atti per i quali sia intervenuto il Segretario provinciale, ferma restando in tal caso la repertoriazione per essi specificamente prevista nonché gli adempimenti correlati”;

- 2- di incaricare l’ufficio contratti della tenuta del registro di cui alla disposizione sopra riportata, assegnando il termine di 30 giorni per la predisposizione e piena operatività del medesimo, con annotazione delle concessioni *medio tempore* rilasciate;
- 3- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

FIASELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE

FODERINI DIEGO
